

**COMUNE DI NOGARA  
PROVINCIA DI VERONA**

**Regolamento  
per la gestione dei  
Punti di conferimento  
temporaneo**

## Art. 1 - Punti di conferimento temporaneo

1) Il "Punto di conferimento temporaneo" ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al D.Lgs 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Le tipologie dei rifiuti raccolte presso il punto di conferimento temporaneo devono essere indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Ramaglie, sfalci e potature;

Legno e derivati;

carta e cartoni;

vetro;

metalli;

beni durevoli di uso domestico nel rispetto dell'art. 44 del D.Lgs 22/97 (elettrodomestici.....);

ingombranti (materassi, divani, poltrone,....);

plastica;

imballaggi primari, secondari (solo in raccolta differenziata) con esclusione degli imballaggi terziari;

accumulatori al piombo, batterie e pile (di provenienza domestica);

oli esausti per autotrazione (di provenienza domestica);

oli alimentari esausti (di provenienza domestica);

pile scariche;

medicinali scaduti;

inerti di demolizione, costruzione e scavo (di provenienza domestica);

rifiuti pericolosi di uso domestico.

3) All'esterno di ogni centro di raccolta verrà posizionato idoneo avviso con indicate le tipologie di rifiuto che possono essere conferite.

4) Il gestore ha la facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare all' Ecocentri.

## **Art.2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Punto di conferimento temporaneo** : punto custodito destinato al conferimento di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti dei rifiuti urbani, istituito a cura del gestore in apposita area attrezzata.
  - b) **Gestore**: Il soggetto che effettua il servizio Comunale o intercomunale di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti nelle forme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 22/1997;
  - c) **Concessionario**: il soggetto o i soggetti incaricati dal gestore per l'esecuzione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
  - d) **Servizio di guardiania e controllo**: il soggetto, incaricato alle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del punto di conferimento temporaneo;
  - e) **Tecnico Responsabile**: il soggetto incaricato dal Gestore, responsabile del funzionamento del punto di conferimento temporaneo.
2. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

## **Art. 3 - Accesso al punto di conferimento temporaneo**

- 1. Il conferimento dei rifiuti presso il Punto di conferimento temporaneo deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore.
- 2. Possono accedere esclusivamente gli utenti con sede o residenza nel Comune dove vi è il Punto di conferimento temporaneo. Gli utenti medesimi devono su richiesta del personale addetto esibire documento di riconoscimento in caso contrario non verranno autorizzati a conferire i rifiuti presso l'impianto.
- 3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie di cui all'art. 1.
- 4. Qualora vengano istituiti servizi integrate per la raccolta di rifiuti speciali, i produttori degli stessi rifiuti potranno conferire al Punto di conferimento temporaneo previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'art. 5.

## **Art. 4 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani**

1. Possono accedere al Punto di conferimento temporaneo le utenze che producono rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997;
- b) il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo e negli elenchi degli utenti iscritti a tariffa per la parte riguardante i rifiuti assimilati conferiti;
- c) essere in possesso dell'autorizzazione comunale al conferimento dei rifiuti al Punto di conferimento temporaneo previa presentazione della domanda secondo lo schema allegato;
- d) le quantità massime conferibili sono le seguenti:
  - 1 mc. per giorno di apertura;
  - 2 mc. alla settimana;
  - 3 mc. al mese;
  - 6 mc. occasionali;
  - beni durevoli di uso domestico: 2 pezzi al mese;
- e) le tipologie di rifiuti conferibili devono essere quelle contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'ente gestore.

2. Il conferimento di rifiuti provenienti da utenti residenti nei comuni serviti del territorio comunale derivanti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio, nonché quelle derivanti da attività commerciali e di servizio che comportino il ritiro di beni durevoli per uso domestico, è consentito nei limiti di cui al comma 1 purché accompagnati da una dichiarazione dell'utente riportante gli estremi di identificazione dei rifiuti consegnati e dell'utente medesimo.

## **Art. 5 - Convenzione per il conferimento dei rifiuti speciali.**

1. Nel caso in cui il *Gestore* istituisca il servizio integrativo di conferimento dei rifiuti speciali al Punto di conferimento temporaneo il produttore può affidare i medesimi allo stesso previa stipula di apposita convenzione.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al *Gestore*, deve contenere le informazioni e avere allegati i documenti che seguono:
  - a) il soggetto produttore dei rifiuti:
    - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
    - la localizzazione della sede operative dove si producono i rifiuti;
    - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche;
    - la quantità di rifiuti prodotti;
    - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
    - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (deposito preliminare, pretrattamento, trasporto, ecc.);
  - b) soggetto Concessionario del servizio:
    - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
    - l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti eseguite direttamente dal soggetto smaltitore;
    - l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto smaltitore a terzi con l'individuazione dei medesimi come sopra;
    - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni del soggetto smaltitore;
    - gli estremi di identificazione delle autorizzazioni di terzi di cui eventualmente si servisse il soggetto smaltitore;
  - c) le modalità di esecuzione del servizio;
  - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e lo smaltitore dei rifiuti, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
  - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità dei rifiuti rispetto a quanto inizialmente certificato;

f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;

g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.

3. Il corrispettivo relativo al servizio oggetto di convenzione, viene stabilito dal Gestore e dovrà essere tale da coprire almeno i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

4. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

### **Art. 6 - Apertura del Punto di conferimento temporaneo**

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni feriali e negli orari esposti all'ingresso del Punto di conferimento temporaneo e determinati con apposito provvedimento del Gestore, sentiti i Comuni sede del Punto di conferimento temporaneo; eventuali modifiche temporanee degli orari di apertura dovranno essere preventivamente autorizzate.

2. Il Punto di conferimento temporaneo rimarrà chiuso in tutti i giorni festivi.

### **Art. 7 - Modalità di conferimento**

1. L'utente che intende conferire rifiuti al Punto di conferimento temporaneo deve qualificarsi, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

3. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo, il quale ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 1 o in difformità alle norme del presente regolamento.

4. E' consentito l'accesso contemporaneo al Punto di conferimento temporaneo di più utenti purché sia consentito il controllo da parte del personale preposto.

### **Art. 8 - Norme di comportamento**

1. L'addetto al servizio di guardiania e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contrariabile o contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme.
2. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Punto di conferimento temporaneo.

### **Art. 9 - Compiti del gestore**

1. Compete al gestore del Punto di conferimento temporaneo mettere a disposizione del concessionario e del servizio di guardiania tutte le opere necessarie per la gestione del Centro.
2. Compete altresì al Gestore la nomina del Tecnico Responsabile, come indicato nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia.

### **Art. 10 - Compiti del Concessionario del Punto di conferimento temporaneo**

Verranno concordati con il gestore i compiti del concessionario in merito alle gestione di ogni singolo rifiuto

### **Art. 11 - Compiti del servizio di guardiania e controllo**

1. Il personale del servizio di guardiania e controllo deve essere munito di cartellino di identificazione visibile dagli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:
  - a) controllo dell'osservanza del presente regolamento;
  - b) segnalazione di ogni e qualsiasi abuso al Gestore dell'impianto;
  - c) manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia del Punto di conferimento temporaneo;
  - d) informare il gestore circa le necessita di svuotamento dei contenitori;
  - e) definire la qualità e quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente;

f) compilazione del registro di scarico e annotazione delle operazioni di carico dei rifiuti raccolti nel Punto di conferimento temporaneo

2. In caso di emergenza il servizio di guardiania e controllo avviserà il gestore del Punto di conferimento temporaneo e potrà procedere alla chiusura dello stesso solo dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

### **Art. 12 - Rimostranze**

1. Eventuali richiami da parte delle utenze devono essere rivolte al responsabile del servizio di guardiania e controllo.

2. Eventuali reclami del Concessionario del Punto di conferimento temporaneo devono essere comunicati per iscritto al Gestore e al responsabile del servizio di guardiania e controllo.

### **Art. 13 - Divieti**

E' vietato:

a) l'abbandono di rifiuti all'esterno del Punto di conferimento temporaneo;

b) il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;

c) Il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;

d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;

e) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non appartenenti al Comune sede del Punto di conferimento temporaneo

f) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste o autorizzate all'articolo 1;

g) lo scarico di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

h) il danneggiamento delle strutture del Punto di conferimento temporaneo

### **Art. 14 - Controlli**

1. Il servizio di guardiania e controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli Enti preposti al controllo.



2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che esse ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
3. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali dispone l'esecuzione dei lavori necessari con oneri a totale carico dei soggetti responsabili nonché prescrive l'adozione di opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati, fatte salve le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di abbandono di rifiuti in aree pubbliche, in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Gestore provvede a proprie spese allo sgombero ed al successivo smaltimento.

### Art. 15 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinate:

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione	
			minima	massima
Art. 13 lett. a)	Abbandono o deposito di rifiuti in area pubblica o privata	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,82	154,94
Art. 50 D.lgs 22/97		Rifiuti pericolosi e ingombranti	103,29	619,75
Art. 13 lett. a) e b)	Abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori e del Punto di conferimento temporaneo		25,82	129,11
Art. 13 lett. c),f) e g)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o non adeguatamente confezionati ardenti, liquidi, ecc.		103,29	258,23

Art. 13 lett. d)	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta		25,82	77,47
Art. 13 lett. e)	Conferimento di rifiuti presso il Punto di conferimento temporaneo da utenti non autorizzati		51,65	154,94
Art. 13 lett. h)	Conferimento di rifiuti speciali al servizio di raccolta senza convenzione		258,23	774,69
Art. 13 lett. i)	Danneggiare le attrezzature del Gestore di smaltimento rifiuti		103,29	309,87
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci		51,65	309,87

2. Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento si osservano le normative stabilite dal capo I, II e III della legge 24.11.198 1, n. 689.

4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati compresa la revoca dell'autorizzazione o della Convenzione nei casi di reiterata violazione del presente regolamento.

5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per gli eventuali danni subiti.

## INDICE

<b>Art. 1 - Punti di conferimento temporaneo</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2 - Definizioni</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 - Accesso al Punto di conferimento temporaneo</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 - Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 - Convenzione per il conferimento dei rifiuti speciali</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - Apertura del Punto di conferimento temporaneo</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 7 - Modalità di conferimento</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 8 - Norme di comportamento</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 9 - Compiti del gestore</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 10 - Compiti del Concessionario del Punto di conferimento temporaneo</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 11 - Compiti del servizio di guardiania e controllo</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Art. 12 - Rimostranze</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 13 - Divieti</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 14 - Controlli</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 15 - Sanzioni</b>	<b>pag. 9</b>

**ALLEGATO 1: Richiesta Autorizzazione al conferimento rifiuti assimilati agli urbani  
al Punto di conferimento temporaneo**

**ALLEGATO 2: Autorizzazione al conferimento rifiuti assimilati agli urbani al  
Punto di conferimento temporaneo**

ALLEGATO 1: Richiesta Autorizzazione al conferimento rifiuti assimilati agli urbani al Punto di conferimento temporaneo

Spett.le ECO CISI s.p.a.

Servizi Ambientali

Via del Lavoro, 31

37063 Isola della Scala (VR)

OGGETTO: Richiesta nulla osta per il conferimento rifiuti assimilati agli urbani presso il Centro Raccolta Differenziata Consortile (Punto di conferimento temporaneo).

La Ditta \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. (Codice fiscale) \_\_\_\_\_  
con sede in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
esercitante l'attività di \_\_\_\_\_ nella persona di (cognome e nome)  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ in qualità  
di \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_

chiede

il rilascio di nulla osta per il conferimento al Centro Raccolta Differenziata Consortile sito a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, dei seguenti rifiuti prodotti dalla ditta in premessa individuata e così caratterizzati:

tipo rifiuto (descrizione)	Quantità da conferire (MC)			
	giornaliera	settimanale	mensile	occasionale

Si impegna fin da ora a separare le frazioni riciclabili, e a conferire i rifiuti negli appositi contenitori del Centro Raccolta Differenziata secondo le indicazioni dell'incaricato del servizio di guardiania e controllo, e a rispettare le norme del Regolamento Consortile per la gestione del Punto di conferimento temporaneo approvato dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

ALLEGATO 2: Autorizzazione al conferimento rifiuti assimilati agli urbani al Punto di conferimento temporaneo

Spett.le ECO CISI s.p.a.

Servizi Ambientali

Via del Lavoro, 31

37063 Isola della Scala (VR)

**NULLA OSTA AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Prot. n° \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la domanda presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_, sita a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, esercente l'attività di \_\_\_\_\_ con la quale viene richiesto il nulla osta a conferire rifiuti solidi urbani assimilati al Centro Raccolta Differenziata (Punto di conferimento temporaneo) ubicato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_;

Visto il Regolamento consortile per la gestione del Punto di conferimento temporaneo approvato dall'Assemblea della società con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Visto il D.Lgs. 05/02/1997, n° 22, e successive modifiche ed integrazioni:

**AUTORIZZA**

La ditta \_\_\_\_\_ sita a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, a conferire al Centro Raccolta Differenziata (Punto di conferimento temporaneo) ubicato a \_\_\_\_\_

In Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ i seguenti rifiuti:

- \_\_\_\_\_ carta e cartone;
- \_\_\_\_\_ ingombranti;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

prodotti dall'attività della ditta sopra specificata alle seguenti condizioni:

1. l'autorizzazione è valida fino al \_\_\_\_\_;

2. le quantità massime di rifiuti conferibili sono le seguenti:
    - 1 mc. per giorno di apertura;
    - 2 mc/settimana;
    - 6 mc. occasionali;
  3. l'utente che intende conferire i rifiuti al Punto di conferimento temporaneo deve qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione, e presentando la presente autorizzazione.
  4. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata;
  5. I rifiuti possono essere conferiti durante i seguenti orari di apertura del centro:  
nei giorni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_
  6. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di guardiania e controllo;
  7. l'addetto al servizio di guardiania e controllo ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al punto 3), nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli previsti;
  8. E' consentito l'accesso contemporaneo al Punto di conferimento temporaneo di più utenti purché sia consentito il controllo da parte del personale preposto;
  9. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione del Punto di conferimento temporaneo;
  10. Presso il Punto di conferimento temporaneo è vietato:
    - l'abbandono di rifiuti all'esterno del Centro;
    - il deposito di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
    - il deposito di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui il contenitore è destinato;
    - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori;
    - lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie autorizzate;
    - il danneggiamento delle strutture;
  11. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolti al responsabile del servizio di controllo e guardiania;
  12. Qualora ricorrono motivi di interesse pubblico, la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile del gestore, e nel caso di inosservanza alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in ogni momento, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che il titolare possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
- Copia della presente viene trasmessa al gestore del Punto di conferimento temporaneo. e al tecnico Responsabile.

Il responsabile del servizio

---